



Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Avvocato **Paolo** Casati  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

## Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

### Circolare Informativa per i Clienti

**13.2018**  
Giugno

# Fatturazione elettronica e Acquisto di carburanti per motori

## PROROGA E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DAL 1 LUGLIO

- 
- 1. PROROGA SOLO PER I RIFORNIMENTI EFFETTUATI PRESSO I DISTRIBUTORI ..... 2**
  - 2. IN VIGORE DAL 1 LUGLIO L'OBBLIGO DI UTILIZZO DI MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI ..... 2**

## Circolare Informativa per i Clienti

### PREMESSA

Desideriamo fornire con questa Circolare un aggiornamento tempestivo ai nostri Clienti riguardo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 79 del 28 giugno 2018 in materia di **proroga** del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni e acquisti di carburanti per motori **limitatamente alle transazioni effettuate presso distributori**.

Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA **resta in vigore — a partire dal 1 luglio 2018 — l'obbligo di utilizzo di metodi di pagamento tracciabili**.

Per maggiori informazioni si rimanda alle nostre precedenti Comunicazioni.

### 1. PROROGA SOLO PER RIFORNIMENTI PRESSO DISTRIBUTORI

Desideriamo evidenziare che la proroga al 1 gennaio 2019 dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per le transazioni di carburanti per motori è valida **esclusivamente per le transazioni presso distributori**. Gli impianti stradali sono stati infatti ritenuti non ancora pronti per l'adeguamento alla nuova normativa e gli ulteriori 6 mesi di tempo sono stati concessi per consentire ai gestori di prepararsi all'entrata in vigore del 1 gennaio 2019.

**L'obbligo di fatturazione elettronica resta in vigore dal 1° luglio 2018** per tutte le altre fattispecie di cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

### 2. OBBLIGO DI UTILIZZO DI MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Pur rimanendo quindi possibile l'utilizzo della Scheda Carburanti (sino al 1 gennaio 2019), a partire **dal 1 luglio 2018 è obbligatorio l'uso di mezzi di pagamento tracciabili**.

Al fine di poter portare in deduzione i costi e in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti, dal 1 luglio 2018 è necessario che il pagamento di ciascun rifornimento sia effettuato utilizzando gli strumenti riconosciuti come validi, e puntualmente elencati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018, ovvero:

- a. Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
- b. Pagamenti elettronici previsti all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Si ricorda che nel caso in cui il rifornimento dell'autovettura aziendale venga **effettuato da un dipendente** durante una trasferta, qualora il pagamento avvenga con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato — avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio n. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) — è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto. Nella nostra precedente Circolare è disponibile un modello di Prontuario utilizzabile a tal fine.